



**Questo testo è una versione provvisoria. Fa stato unicamente la versione pubblicata nella Raccolta ufficiale.**

Nicht löschen bitte "1" !!

Schweizerische Bundeskanzlei / Kompetenzzentrum Amtliche Veröffentlichungen (KAV)

## **Ordinanza concernente l'aumento temporaneo della produzione di energia elettrica nelle centrali idroelettriche**

del ...

---

*Il Consiglio federale svizzero,*

visti gli articoli 31 capoverso 2 lettera c e 34 della legge del 17 giugno 2016<sup>2</sup> sull'approvvigionamento del Paese,

*ordina:*

### **Art. 1**            Scopo

Considerata la situazione di grave penuria imminente a livello di approvvigionamento elettrico, la presente ordinanza mira a obbligare i gestori di determinate centrali idroelettriche ad aumentare la propria produzione di energia elettrica.

### **Art. 2**            Aumento della produzione di energia elettrica attraverso una riduzione dei deflussi residuali

<sup>1</sup> I gestori di centrali idroelettriche in cui sono stati aumentati i deflussi residuali sulla base degli articoli 31 capoverso 2 e 33 della legge federale del 24 gennaio 1991<sup>3</sup> sulla protezione delle acque (LPaC) sono tenuti, nella misura in cui sia tecnicamente realizzabile, ad aumentare la propria produzione di energia elettrica nel rispetto del deflusso residuale minimo di cui all'articolo 31 capoverso 1 LPaC.

<sup>2</sup> Per le centrali idroelettriche di frontiera, l'Ufficio federale dell'energia (UFE) chiede preliminarmente il consenso dell'autorità straniera.

RS.....

<sup>2</sup>    RS 531

<sup>3</sup>    RS 814.20

<sup>3</sup> I Cantoni e l'UFE non devono modificare le concessioni.

<sup>4</sup> I gestori delle centrali idroelettriche che possono prelevare una minore quantità d'acqua a causa della riduzione dei deflussi residuali di una centrale idroelettrica situata a monte non hanno diritto a un indennizzo per la minore produzione.

**Art. 3** Disposizioni non applicabili

Ai fini dell'aumento della produzione di energia elettrica attraverso una riduzione dei deflussi residuali non sono applicabili le disposizioni seguenti:

- a. articoli 31 capoverso 2 e 33 LPAc<sup>4</sup>;
- b. articolo 9 capoverso 1 lettere a e b della legge federale del 21 giugno 1991<sup>5</sup> sulla pesca.

**Art. 4** Esecuzione

I Cantoni sorvegliano l'attuazione delle misure sul proprio territorio. L'UFE è responsabile delle centrali idroelettriche di frontiera.

**Art. 5** Entrata in vigore e durata

<sup>1</sup> La presente ordinanza entra in vigore il 1° ottobre 2022<sup>6</sup>.

<sup>2</sup> Ha effetto sino al 30 aprile 2023.

...

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Ignazio Cassis

Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

<sup>4</sup> RS 814.20

<sup>5</sup> RS 923.0

<sup>6</sup> Pubblicazione urgente del ... ai sensi dell'art. 7 cpv. 3 della legge del 18 giugno 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512).